



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE nr. 21

del 30.05.2020

Oggetto: Misure di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia anno 2020.

Con i poteri di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della legge 22/02/1992, n. 225;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riguardo l'art. 54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità

IL SINDACO

PRESO ATTO:

- della nota prot. 20310/DG/DRPC/ del 26/04/2018 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, congiuntamente al Dirigente Generale capo del DRPC Sicilia, ha emanato precise e puntuali direttive sulle attività da attuare per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia, che possono essere prese a riferimento anche per l'anno 2020;
- degli indirizzi operativi di cui alla nota prefettizia Prot. N. 0049837 del 22/05/2020 "Campagna antincendio boschivo per il 2020. Indirizzi Operativi";

RITENUTO dover aderire alle superiori direttive, in applicazione degli indirizzi ricevuti, al fine di tutelare il patrimonio boschivo, scongiurare danni all'ambiente, alle infrastrutture, alle aziende agricole e soprattutto scongiurare l'insorgere di rischi per la pubblica e privata incolumità determinati dagli incendi;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

INVITA

i cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- Numero Unico Emergenze tel. 112
- Corpo Forestale della Regione Siciliana tel. 1515
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115
- Comando Polizia Municipale di Giardini Naxos tel. 094251805
- Dipart. Regionale Protezione Civile - Sala Operativa Regionale (SORIS) - tel. 800404040

DISPONE

Che nel periodo compreso tra il **01 Giugno ed il 30 Settembre 2020**, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli all'interno dell'intero territorio comunale è fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) divieto assoluto di:

- a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- c) fumare, gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- d) di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;
- e) di bruciare stoppie, materiale, erbacee, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- i) di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio;

ORDINA

- 1) ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, provvedano alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi, oltre ad ulteriori rifiuti urbani e di quant'altro possa essere causa o veicolo di incendi o che possa ostruire i corsi d'acqua ed i torrenti, realizzino fasce di terreno spigni fuoco, priva di vegetazione o materiali che possano rappresentare inneschi di combustioni, di almeno 20 metri lungo i confini con strade, sentieri ed edifici;
- 2) è fatto assoluto divieto di accendere fuochi **dal 1° giugno al 30 settembre 2020**;
- 3) Dal 1° Maggio al 31 Maggio e dal 1° Ottobre al 31 Ottobre 2020, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
 - a. la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
 - b. dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;

- c. possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- d. è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

AVVERTE

Divieti nelle aree percorse dal fuoco

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso,
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

- 1) Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
- 2) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00;
- 3) la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m. i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Condanne penali

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati,

addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza, che sostituisce la precedente n. 38 del 10/06/2019, nelle forme previste dalla legge e sul sito Internet dell'Ente per la sua massima diffusione

Notificare:

- All'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- Al coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- Al Responsabile IV Settore;
- Al Comando Polizia Municipale.

Trasmettere:

- Al Dipartimento Regionale Protezione Civile;
- Al Comando Stazione di Carabinieri di Giardini Naxos;
- Al Corpo Forestale distaccamento di Savoca;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Alla Prefettura di Messina.

Dalla Residenza Municipale li 30.05.2020

Il Sindaco
Pancrazio LO TURCO